



## **EMERGENZA Covid-19**

**Misure di sostegno a Commercio e Ristorazione**  
**Le proposte di Confimprese**

Milano, 6 aprile 2020

## EMERGENZA CORONAVIRUS

### MISURE DI SOSTEGNO A COMMERCIO E RISTORAZIONE

#### Premessa

Il prorogarsi della chiusura delle attività commerciali, reso necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, non fa che aggravare ulteriormente la già grave situazione in cui versa il settore del retail - che a fronte di incassi nulli ha costi fissi legati al personale, agli affitti e all'acquisto della merce - e rendere evidente come il Decreto Cura Italia sia inadeguato - per strumenti e risorse economiche - a sostenere una filiera che è in crisi, anche se non è stata fino ad oggi considerata tale.

La gravità della situazione trova conferma in un sondaggio elaborato dal Centro Studi Confimprese sulla base associativa, rappresentativa di 350 brand commerciali, 40mila punti vendita e 700mila addetti, in merito alla riapertura delle attività commerciali e alla relativa salvaguardia dei posti di lavoro in Lombardia, dove ha sede il maggior numero di punti vendita e dove le aziende associate aprono una media di 90 negozi l'anno. La base associativa nella sua totalità dichiara di avere perso il 90% del fatturato; il 30% pensa che, a causa dell'emergenza Coronavirus, non riaprirà più i negozi alla ripresa delle attività per mancanza di liquidità, il 13% conta di riaprire, mentre il 57% non lo sa ancora.

Sempre da un sondaggio condotto dal Centro Studi Confimprese risulta che il 90% delle imprese hanno revocato – vista la mancanza di liquidità - i sepa per il pagamento anticipato dei canoni d'affitto per il trimestre aprile-giugno; è inevitabile pertanto che si creino tensioni con le proprietà immobiliari ed urgono, di conseguenza, misure volte a disinnescare una conflittualità che sarebbe un ulteriore elemento di negatività all'interno della filiera.

E' innegabile che il settore del commercio e della ristorazione siano stati gravemente colpiti dall'emergenza Coronavirus, ma non hanno ancora trovato risposte adeguate. E' urgente procedere rapidamente a dare sostegno alla liquidità per le imprese e a riconoscere, sul piano delle relazioni commerciali e dei rapporti contrattuali, le conseguenze dell'epidemia COVID-19 come "causa di forza maggiore". E' altrettanto urgente aumentare gli stanziamenti e snellire le procedure per Cassa integrazione e Fondo di integrazione salariale.

E' necessario, in sintesi, che le imprese del comparto possano contare su provvedimenti certi e immediati di sostegno da parte del Governo, affinché tutte le attività commerciali possano "ripartire" appena l'emergenza sanitaria lo consentirà.

## **DISPOSIZIONI FISCALI**

### **Le misure contenute nel Decreto Cura Italia**

#### **1. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)**

Per le stesse motivazioni su espresse, appare necessario estendere a tutti i soggetti, indipendentemente dal limite di ricavi o compensi, l'agevolazione; l'attuale formulazione del decreto – che prevede il limite dei 2 milioni di euro di fatturato per l'esercizio 2019 - è infatti da ritenersi, per il settore del commercio, sufficiente solo per i singoli esercenti o per catene di negozi di piccole dimensioni.

In sede di conversione pertanto si auspica un intervento volto a dare un maggior sostegno non solo alle pmi, ma a tutti gli operatori economici.

Si ritiene inoltre congruo un periodo biennale di dilazione delle stesse somme.

#### **2. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)**

Si ritiene che la misura, che riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta utilizzabile solo in compensazione nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C1 escludendo i soggetti esercenti le attività considerate essenziali e non obbligate alla sospensione, non sia sufficiente a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e a placare le forti tensioni già esistenti nella filiera del commercio.

Per dare un reale supporto al settore è necessario prevedere un intervento di più ampio respiro, distinguendo la fase attuale di chiusura degli esercizi commerciali, dalla fase di "riapertura" delle attività, considerando le difficoltà sia dei retailer che delle proprietà immobiliari.

In base alle previsioni dell'art.1464 del codice civile (Impossibilità parziale) per cui quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, i canoni per i contratti di locazione commerciale e tutte le altre forme contrattuali in uso per centri commerciali, outlet e gallerie commerciali di stazioni ferroviarie e aeroporti, ivi compreso il contratto di affitto di ramo d'azienda per tutti gli operatori di cui all'art.1 del DPCM dell'11 marzo, a partire dal 12 marzo 2020 e per tutto il periodo di durata di quest'evento di forza maggiore non saranno dovuti. Tali costi a fronte dello stop delle attività commerciali previsto dal DPCM dell'11 marzo us, non sono economicamente e finanziariamente sostenibili dai retailer, incluse quelle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona di cui

all'allegato 1 e 2 del DPCM suddetto, che - pur potendo restare aperte- stanno soffrendo comunque il "fermo generale".

In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di contemperare in modo equo anche l'interesse del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, riteniamo opportuno introdurre per questa prima fase agevolazioni fiscali in capo agli stessi proprietari d'immobili commerciali dati in locazione, introducendo un meccanismo mirato sia ad evitare la tassazione ordinaria dei canoni non percepiti sia sgravi fiscali, mediante credito d'imposta, proporzionali ai canoni non corrisposti.

Alla "ri-partenza" delle attività commerciali si riconoscerà ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta utilizzabile solo in compensazione nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione previsto dall'art.65; affinché ne possa derivare un concreto sostegno alle imprese è necessario però estendere l'agevolazione in esame:

- a) all'ammontare dei canoni di locazione fino a dicembre 2020;
- b) all'ammontare del canone di locazione anche per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale, grandi negozi, centri commerciali), dai soggetti esercenti attività d'impresa;
- c) all'ammontare del canone di locazione corrisposto in dipendenza di affitto di azienda o di ramo d'azienda;
- d) alle attività che, in base alle disposizioni di legge, sono escluse dall'obbligo di chiusura, poiché ricomprese nell'elenco di attività considerate essenziali, ma che, comunque, sono state assoggettate a chiusura con provvedimento amministrativo di natura straordinaria, emesso dall'amministrazione locale;
- e) alle attività che, pur non sospese in quanto ritenute essenziali, hanno subito non di meno gli effetti negativi della crisi economica a causa delle misure di restrizione alla circolazione dei cittadini, registrando un drastico calo del fatturato, in alcuni casi di fatto azzerato.

Parimente, al fine di contemperare in modo equo anche l'interesse del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, si ritiene opportuno introdurre per questa seconda fase agevolazioni fiscali in capo agli stessi proprietari d'immobili commerciali dati in locazione, introducendo sgravi fiscali, mediante credito d'imposta, in proporzione degli sconti concessi ai conduttori.

### **Proposte di ulteriori linee di intervento**

#### **1. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento (art. 91) e misure fiscali in favore dei locatori d'immobili ad uso commerciale**

La necessaria adozione delle misure di contenimento del contagio da parte del Governo, pur condivisibili, sta determinando gravi ripercussioni sull'intera filiera del commercio; il

protrarsi di questa situazione sta determinando una grave crisi di liquidità delle imprese che in moltissimi casi sono impossibilitate ad adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento, sia nei confronti dei fornitori che nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali presso cui esercitano la propria attività.

La previsione contenuta nel nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, così come introdotta dal DL 17 marzo 2020, n. 18 in esame non appare sufficiente per mettere al riparo tali soggetti dalle conseguenze di un possibile inadempimento, ed in particolare da quelle indirette come, appunto, la crisi di liquidità che impedisce di far fronte ai pagamenti dovuti.

E' auspicabile chiarire che i provvedimenti adottati dall'Autorità pubblica per contenere l'emergenza Codiv-19 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218, 1256, 1258, 1463 e 1464 del codice civile), escludendo così la responsabilità del debitore che, per effetto dei suddetti provvedimenti, ritardi ovvero non esegua l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.

In particolare si richiede un intervento mirato ad introdurre, con riferimento alle locazioni commerciali e a tutte quelle tipologie contrattuali analoghe alle locazioni commerciali, come ad esempio l'affitto di ramo d'azienda, uno specifico regime rafforzato di applicazione del predetto comma 6-bis introducendo una presunzione legale di esclusione della responsabilità per inadempimento nei confronti dei propri fornitori e dei proprietari degli immobili dedotti contrattualmente.

## **2. Riduzione degli acconti fiscali**

Sarebbe opportuno, data la generalizzata crisi di liquidità finanziaria delle imprese e dei lavoratori autonomi dovuta alla contrazione dei ricavi e dei compensi ed alle stringenti misure di contenimento del contagio da "Coronavirus", prevedere una consistente riduzione delle rate di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRES e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in corso, al fine di non esporre tali soggetti al rischio di un omesso o non corretto versamento delle imposte dovute.

## **3. Proroga della "lotteria degli scontrini"**

Vista la situazione di particolare difficoltà che sta attraversando l'intero Paese, sarebbe auspicabile non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La "lotteria degli scontrini" - il cui avvio è gravare le imprese di ulteriori costi dovuti all'adeguamento tecnico dei Registratori Telematici.

Sarebbe, pertanto, auspicabile prevedere una proroga della lotteria al 1° gennaio 2021.

## **4. Cedolare secca sulle locazioni commerciali**

Sarebbe opportuno introdurre a regime - o quantomeno riproporre anche per il 2020 - la cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale, finalizzando tale misura

agevolativa non solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile, ma anche alla riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore.

## **CREDITO E INCENTIVI**

### **Le misure contenute nel decreto Cura Italia**

Si ritiene che le misure previste, se da un lato possono contribuire parzialmente ad allentare nel breve periodo le tensioni finanziarie cui le imprese sono soggette in questa fase, dall'altro comportano il rischio che le imprese, una volta terminata l'emergenza, non riescano a far fronte ai propri impegni finanziari. Gli interventi messi in campo sono indirizzati quasi esclusivamente a rendere più conveniente l'erogazione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori; si auspica pertanto che le misure già introdotte siano integrate da interventi di contribuzione pubblica diretta per il sostegno al capitale circolante e da forme di finanziamento a tasso agevolato (se non azzerato) con congrui periodi di preammortamento per lasciare la possibilità alle imprese di recuperare, almeno in parte, le forti perdite di fatturato subite.

### **Misure di sostegno finanziario alle pmi (art.56)**

La disposizione consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le imprese per superare la fase più critica connessa con l'epidemia riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

In fase di conversione si auspica che la moratoria -analogamente a quanto previsto per i mutui- sia estesa anche al leasing operativo, strumento utilizzato nel commercio specialmente nel settore ristorazione e da piccoli imprenditori che operano in franchising.

### **Proposte di ulteriori linee di intervento**

#### **Abbattimento commissioni per incassi**

Il tema dell'onerosità di costi e commissioni per gli incassi tramite POS continua ad incidere in modo rilevante sull'attività delle aziende del terziario, fenomeno che, nonostante la minore entità in termini assoluti delle commissioni per il calo di fatturato, continua ad evidenziarsi anche nell'attuale fase emergenziale.

A riguardo si auspica l'apertura in tempi brevi di un tavolo di confronto in sede istituzionale al fine di definire adeguati interventi in materia.

## **LAVORO**

### **Le misure contenute nel decreto Cura Italia**

Si valuta con favore l'estensione, operata con il Decreto Cura Italia, dei trattamenti di sostegno al reddito a tutti i datori di lavoro sull'intero territorio nazionale ma si auspica possano prevedersi risorse aggiuntive, qualora, prima della conclusione delle 9 settimane d'intervento, il monitoraggio affidato all'INPS per tutti gli strumenti previsti (CIGO, FIS, CIGD) riveli l'insufficienza della dotazione finanziaria. Tuttavia, affinché l'obiettivo possa essere effettivamente e prontamente raggiunto, si rendono necessari alcuni correttivi volti ad alleggerire le procedure per le imprese.

#### **1. CIGO (art.19):**

In materia di integrazione salariale ordinaria, si auspica l'eliminazione dell'obbligo, per il datore di lavoro, di consultazione con le organizzazioni sindacali, lasciando la sola previsione dell'invio della comunicazione preventiva. Inoltre, per consentire il godimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti senza aggravare ulteriormente le disponibilità finanziarie dei datori di lavoro, sarebbe necessario consentire la possibilità di chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS non solo per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti - cui il comma 5 estende la possibilità di accedere all'assegno ordinario - ma anche per i datori di lavoro già destinatari dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 30, D.lgs. n. 148/2015 erogato dal Fondo di Integrazione Salariale.

#### **2.CIGD (art.22)**

E' necessario chiarire per via normativa che il riconoscimento dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga non deve essere precluso dall'eventuale presenza di ferie pregresse o di congedi o permessi retribuiti maturati, anche sotto forma di banca ore, dei lavoratori per cui si richiede l'intervento di integrazione salariale.

Inoltre riguardo all'accesso alla CIGD per le imprese multilocalizzate, è necessario chiarire per via normativa che nella definizione di "unità produttive" rientrano anche le "unità operative", cioè i punti vendita delle catene commerciali così classificate nel cassetto previdenziale INPS. Infatti per il settore del commercio a catena alcuni negozi sono unità produttive, altri unità operative.

Si richiede inoltre una semplificazione procedurale per le aziende multilocalizzate che consenta loro di presentare una sola istanza per CIGD al Ministero del lavoro e richiedere la CIGD senza accordo sindacale, in ragione dei tempi contingentati e della elevata mole di richieste che non consentirebbero un confronto immediato finalizzato ad un accordo, garantendo tuttavia alle OOSS l'informazione preventiva e la possibilità di svolgere la consultazione sindacale.

Infine in materia di licenziamenti, si comprende la *ratio* dell'art. 46, che sospende l'efficacia dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, ma andrà prevista una deroga a tale principio in caso di cessazione dell'attività.